CAPITOLATO TECNICO SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI BEVANDE, CALDE E FREDDE, PRODOTTI ALIMENTARI PRECONFEZIONATI, DOLCI E SALATI NONCHÉ DI OGGETTI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE

ART. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato Tecnico ha per oggetto l'affidamento in Concessione, ai sensi degli artt. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., del servizio di distribuzione automatica di bevande, calde e fredde, prodotti alimentari preconfezionati, dolci e salati nonché di oggetti e prodotti per l'igiene personale da svolgere mediante l'installazione, manutenzione, rifornimento e gestione di appositi distributori automatici presso le sedi delle seguenti Aziende Sanitarie:

- > ASL di Viterbo;
- Azienda Ospedaliera san Giovanni Addolorata di Roma;
- > Azienda Ospedaliera sant'Andrea;
- Azienda Ospedaliera san Camillo Forlanini;
- ➤ ARES 118;
- > ASL ROMA 1.

La Concessione comprende la disponibilità degli spazi individuati dalle Aziende Sanitarie sopraindicate per la collocazione dei distributori e prevede le seguenti attività da parte del Concessionario:

- 1. fornitura, trasporto, installazione e messa in funzione dei distributori nelle sedi cui sono destinati, all'inizio del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dalla Azienda Sanitaria;
- 2. gestione, rifornimento, pulizia, assistenza, manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori installati per tutta la durata del Contratto;
- 3. disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, al termine del servizio o, nel corso del Contratto, quando richiesto dalla Azienda Sanitaria e contestuale ripristino degli spazi.

I distributori automatici installati dovranno garantire l'erogazione almeno delle seguenti tipologie di prodotti:

- ✓ bevande calde: caffè espresso (varie tipologie), cappuccino, cioccolata, latte e caffè;
- bevande fredde in lattina, tetrapak o bottiglie in PET: acqua minerale, bibite analcoliche, succhi di frutta, thè;
- ✓ snack: patatine, salatini, snack dolci o salati, wafer, biscotti, merendine;
- ✓ prodotti per l'igiene personale.

Il Servizio dovrà essere reso sotto la completa responsabilità del Concessionario, che dovrà utilizzare i propri mezzi e il personale necessario all'esecuzione a regola d'arte del Contratto. Il Concessionario svolgerà il servizio oggetto dell'appalto in autonomia organizzativa, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal presente Capitolato Tecnico, da intendersi quale standard qualitativo minimo, assumendo totalmente il rischio d'impresa e manlevando l'Azienda Sanitaria da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nei confronti di terzi che potrebbero derivare dall'erogazione del servizio in oggetto.

La stima totale della concessione ha carattere puramente indicativo e non impegna in alcun modo l'Amministrazione e non costituisce alcuna garanzia di corrispondenti introiti per il Concessionario, che – si ribadisce – si assume interamente a proprio carico il rischio di impresa inerente la gestione del servizio in questione.

Il Concessionario dovrà provvedere a sua cura e spese e limitatamente alla durata del contratto, a richiedere il rilascio delle autorizzazioni amministrative che si rendessero necessarie per lo svolgimento del

servizio: saranno, inoltre, a carico del Concessionario tutti gli adempimenti fiscali previsti per l'esercizio dell'attività.

Per l'elenco delle sedi comprese nella Concessione, l'individuazione degli spazi per la collocazione dei distributori, le caratteristiche dei prodotti da distribuire, le specifiche tecniche relative ai distributori e le prestazioni da garantire nel corso del Contratto, si rinvia agli articoli descrittivi nel seguito del presente Disciplinare e ai relativi Allegati elencati nell'articolo seguente.

ART. 2 ALLEGATI

Gli Allegati contengono dati e informazioni, di carattere prevalentemente tecnico e/o quantitativo, necessari per la quantificazione del parco macchine, l'individuazione delle sedi a cui è destinato il servizio, nonché per la definizione di aspetti operativi e di dettaglio delle attività connesse.

Di seguito sono elencati gli Allegati.

Allegato A – Distributori, sedi e popolazione, contenente: l'elenco dei distributori automatici, con indicazione delle sedi in cui sono ubicati al momento della redazione del presente Capitolato Tecnico (con riferimento alla gestione uscente del servizio), divisi per tipologia (caldo/misto) e prodotti per l'igiene personale, dei dati numerici relativi ai dipendenti che "potenzialmente popolano" le Aziende Sanitarie.

Allegato B – Elenco prodotti e prezzi di riferimento, nel quale sono sinteticamente elencati i prodotti di riferimento per la Concessione, con i relativi prezzi unitari massimi e i prezzi praticabili al possessore della chiavetta

Allegato C – Termini di esecuzione, penali e sanzioni, che riporta i termini di esecuzione e gli adempimenti richiesti per lo svolgimento di singole attività operative e/o singoli interventi, nonché le corrispondenti penali e sanzioni, a carico del Concessionario, per eventuali ritardi, infrazioni o inadempimenti.

Allegato D – DUVRI, contenente il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze connessi con l'esecuzione delle attività operative, previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza).

ART. 3 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO (DEC)

Aggiudicata la procedura di gara, al fine di stipulare il relativo contratto avente ad oggetto i servizi rivolti alla singola azienda, ciascuna Azienda Sanitaria nominerà un proprio RUP e un **DEC** (**Direttore dell'esecuzione del Contratto**).

Il DEC provvede alle attività di direzione, coordinamento e controllo tecnico-contabile nella fase esecutiva del Contratto, in modo da assicurarne la regolare esecuzione nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e alle condizioni offerte dal Concessionario in sede Gara.

A titolo esemplificativo, Il DEC provvede a:

- curare il rapporto operativo e di coordinamento con il Concessionario e con il Referente della Ditta;
- redigere processi verbali di accertamento dei fatti connessi con l'esecuzione del Contratto (es.: consegna o avvio del servizio, contestazioni inerenti le attività esecutive, ultimazione dell'esecuzione);
- verificare che l'installazione iniziale del parco macchine sia conforme a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- > autorizzare o richiedere gli interventi per nuove installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori;
- autorizzare o richiedere interventi per la disinstallazione e il ritiro dei distributori;
- verificare che la qualità, le caratteristiche e i prezzi dei prodotti in distribuzione siano conformi a quanto previsto dal Capitolato Tecnico, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;

- autorizzare o richiedere l'introduzione di prodotti aggiuntivi o la sostituzione dei prodotti già distribuiti;
- verificare l'andamento dell'attività, eventualmente anche tramite acquisizione di dati quantitativi, statistici e contabili, forniti o resi accessibili dal Concessionario;
- concordare con il Referente della Ditta eventuali interventi correttivi volti a mantenere o migliorare il livello qualitativo del servizio, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato Tecnico, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- impartire al Concessionario disposizioni e/o istruzioni tramite ordini di servizio volti a mantenere o migliorare l'efficienza delle attività previste, nel rispetto degli standard delineati dal Capitolato Tecnico, dagli Allegati e dall'offerta presentata dal Concessionario in sede di Gara;
- > verificare la regolarità nel pagamento delle rate di canone da parte del Concessionario;
- presentare periodicamente al RUP un rapporto sull'andamento delle principali attività di esecuzione del Contratto;
- proporre modifiche e varianti del Contratto, indicandone i motivi in apposita relazione al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- rilevare eventuali ritardi, infrazioni, disservizi e inadempienze da parte del Concessionario e dare avvio alla procedura per l'applicazione delle penali da parte del RUP, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato Tecnico e dall'*Allegato C*;
- rilevare le eventuali inadempienze che possono comportare la risoluzione del Contratto, nei casi e nei termini previsti dal Capitolato Tecnico e dall'*Allegato C*, e dare avvio alla conseguente procedura risolutiva, relazionando al RUP, ai sensi dell'art.176 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

ART. 4 REFERENTE DELLA DITTA

Prima dell'inizio del servizio, il Concessionario si obbliga a nominare un proprio **REFERENTE per ciascuna** delle Aziende Sanitarie a cui è destinato il servizio in questione, professionalmente preparato e in grado di coordinare tutte le attività previste dal presente Capitolato Tecnico.

Il Concessionario deve inoltre nominare un sostituto per ciascuno dei referenti come sopra individuati in grado di sopperire pienamente alle eventuali assenze del Referente della Ditta.

I nominativi dei Referenti della Ditta e dei loro sostituti, nonché i rispettivi recapiti telefonici, telefax e di posta elettronica, devono essere notificati per iscritto alle Aziende Sanitarie e, nello specifico, al DEC, prima della stipula del Contratto o della data del verbale di consegna del servizio, pena la revoca della Concessione.

Il Referente della Ditta (o il suo sostituto, in caso di assenza del Referente della Ditta) assume la funzione di rappresentante e coordinatore per conto del Concessionario e di referente ufficiale per il RUP e per il DEC.

Il Referente della Ditta (o il suo sostituto, in caso di assenza del Referente della Ditta) è responsabile dell'organizzazione, della programmazione e dell'esecuzione delle attività connesse con la Concessione, ha funzioni di coordinamento nella gestione dei distributori e deve mantenere un contatto continuo con il DEC, rendendosi sempre reperibile, tramite telefono fisso o mobile o posta elettronica, nell'arco della giornata lavorativa.

A titolo esemplificativo, il Referente della Ditta (o il suo sostituto) provvede a:

- roganizzare e coordinare tutte le attività previste per l'installazione, la gestione, il rifornimento e la manutenzione dei distributori presso le sedi delle Aziende Sanitarie;
- coordinare il personale addetto dal Concessionario alle suddette attività;

- ➤ garantire il rispetto e l'osservanza, da parte del personale del Concessionario, di tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico nonché delle normative che disciplinano le attività connesse con la Concessione;
- rasmettere o rendere accessibili al DEC copia delle disposizioni di bonifico che documentano il pagamento delle rate di canone;
- informare costantemente il DEC sull'andamento del servizio, segnalando eventuali anomalie e/o disfunzioni e proponendo gli opportuni correttivi;
- trasmettere o rendere accessibile al DEC l'elenco aggiornato dei distributori, ogni volta che ci siano variazioni del parco macchine installato, conseguenti a installazioni, spostamenti o disinstallazioni delle macchine;
- > produrre o rendere accessibili al DEC report tecnici e statistici sulle attività svolte.

Il Referente della Ditta rappresenta il Concessionario a tutti gli effetti e, pertanto, tutte le comunicazioni a lui rivolte dalla Azienda Sanitaria e/o dal RUP e/o dal DEC si intendono fatte al Concessionario.

Nel caso di impedimento permanente del Referente della Ditta e/o del sostituto, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare, nel corso di durata del Contratto, un nuovo Referente della Ditta e/o sostituto, dandone preventiva notifica alla Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria, per contro, può ottenere in qualsiasi momento, previa motivata richiesta, la sostituzione del Referente della Ditta e/o del suo sostituto, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna.

In tal caso il Concessionario provvede alla sostituzione entro 15 (quindici) giorni solari dalla richiesta, pena la risoluzione del Contratto.

ART. 5 CANONE DI CONCESSIONE E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Il Concessionario corrisponde alla Azienda Sanitaria il canone di Concessione annuale onnicomprensivo offerto in sede di gara.

Il Concessionario provvede al pagamento del canone in due rate semestrali anticipate, come di seguito indicato:

- il primo versamento semestrale deve essere effettuato prima dell'inizio del Contratto e documentato al momento della stipula o alla data del verbale di consegna del servizio;
- > i successivi versamenti semestrali devono essere effettuati entro 30 giorni solari dall'inizio del semestre di riferimento.

La relativa disposizione di bonifico deve essere trasmessa in copia o resa accessibile al DEC entro 7 (sette) giorni solari successivi al versamento.

I versamenti sono effettuati dal Concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario della Azienda Sanitaria, presso l'Istituto cassiere, previa emissione di relative fatture da parte della Azienda Sanitaria.

Il Concessionario si impegna a pagare per intero le rate di canone, senza mai poterle scomputare o diminuire, per qualunque contestazione o richiesta intenda promuovere nei confronti della Azienda Sanitaria e qualunque sia l'andamento economico del servizio e dell'attività di distribuzione correlata.

In caso di ritardi nel pagamento delle singole rate di canone, l'Azienda Sanitaria applica le seguenti penali, per un massimo di tre ritardi complessivi nel corso di durata della Concessione:

- 1) al primo ritardo € 1.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- 2) al secondo ritardo, € 2.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari;
- 3) al terzo ritardo, € 3.000,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg. solari.

Al quarto ritardo, o in caso di mancato pagamento di una o più rate di canone o di ritardo nel pagamento delle singole rate superiore ai 15 giorni solari, l'Azienda Sanitari si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno ai sensi art. 1453 codice civile.

ART. 6 PERSONALE ADDETTO

Il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere.

In particolare, il personale utilizzato per l'espletamento delle attività di manutenzione e riparazione dei distributori deve essere dotato di idonei attestati tecnico-professionali.

Il Concessionario deve impiegare un numero di addetti sufficiente a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio di distribuzione, organizzando opportunamente le attività connesse e tenendo conto dei periodi e degli orari di massima utilizzazione dei distributori da parte degli utenti.

All'inizio del Contratto, il Concessionario trasmette al DEC l'elenco degli addetti alle attività di rifornimento e manutenzione, contenente i nominativi, la qualificazione professionale e la sede in cui operano prevalentemente. Il Concessionario, inoltre, aggiorna costantemente l'elenco, comunicando tutte le eventuali variazioni intervenute nel corso di durata del Contratto. Alla trasmissione e all'aggiornamento del suddetto elenco provvede il Referente della Ditta con comunicazione scritta al DEC, tramite fax o mail, entro 5 gg. lavorativi dalla variazione.

In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo.

Durante le attività operative all'interno delle sedi dell'Azienda Sanitaria, gli addetti del Concessionario sono obbligati a:

- a) indossare una tenuta o divisa di lavoro appropriata ed omogenea, tale da renderli chiaramente riconoscibili;
- b) recare esposto e ben visibile un apposito cartellino personale di riconoscimento, riportante la denominazione sociale del Concessionario e il proprio nominativo;
- c) attenersi alle prescrizioni normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della vendita e distribuzione di prodotti alimentari e bevande e al **Manuale HACCP** adottato dal Concessionario;
- d) mantenere un comportamento irreprensibile, consono all'ambiente ospedaliero, improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti dei referenti delle Azienda Sanitarie e degli utenti della distribuzione.

Con riferimento ai sopra elencati punti a) e b), la divisa di lavoro e il cartellino di riconoscimento sono forniti a cura e spese del Concessionario.

Con riferimento al punto c), il Concessionario deve informare e formare il personale addetto in merito sulle procedure applicative di conservazione, trasporto e distribuzione degli alimenti, nonché di igiene e sanificazione delle attrezzature, previste in applicazione delle norme in materia di sicurezza alimentare e del Manuale HACCP.

In caso di infrazione agli obblighi sopraelencati di cui ai precedenti punti a), b), c), d), rilevata dal DEC, anche sulla base di segnalazioni degli utenti oppure a seguito di controlli a campione, l'Azienda Sanitaria applica le seguenti penali, per un massimo di tre infrazioni nel corso di una annualità della Concessione:

- 1) € 250,00 alla prima infrazione;
- 2) € 500,00 alla seconda infrazione;
- 3) € 1.000,00 alla terza infrazione.

Alla quarta infrazione l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Il Concessionario dovrà istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti prescrizioni:

- > provveda alla riconsegna di cose rinvenute nel corso dell'espletamento del Servizio, indipendentemente dal valore e dallo stato;
- > si adegui alle disposizioni impartite dal DEC e rispetti le norme di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- > comunichi immediatamente al DEC qualunque evento accidentale (ad es., danni non intenzionali) che dovesse accadere nell'espletamento del Servizio.

L'Azienda Sanitaria rimane estranea al rapporto tra gli addetti alle attività di distribuzione e il Concessionario, che è integralmente responsabile degli adempimenti previsti a carico proprio e del proprio personale.

Tuttavia, a fronte di comportamenti inappropriati o non idonei alle attività previste, accertati anche a seguito di segnalazioni degli utenti, il DEC può richiedere al Referente della Ditta l'allontanamento del personale addetto dal servizio presso l'Azienda Sanitaria.

L'Azienda Sanitaria può inoltre disporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'accertamento dei requisiti, obblighi e adempimenti indicati nel presente articolo, tramite controlli da parte del DEC o di altre figure incaricate, eseguiti a campione oppure a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti.

In caso di sciopero del personale addetto o di altri eventi preventivabili che, per qualsiasi motivo possano influire sul normale espletamento del servizio, il Referente della ditta deve darne comunicazione al DEC, tramite fax o mail, con un anticipo di almeno 24 ore sull'evento, per consentire la tempestiva comunicazione all'utenza. In caso di mancata comunicazione entro il suddetto termine, è applicata la penale di € 500,00.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni di obblighi normativi da parte del Concessionario sono denunciate dalla Azienda Sanitaria alle autorità competenti e possono comportare la risoluzione del Contratto.

ART. 7 DISTRIBUTORI AUTOMATICI: SPECIFICHE TECNICHE E REQUISITI MINIMI

Come caratteristiche generali i distributori automatici utilizzati per la Concessione devono:

- > essere dotati di idonea omologazione e essere conformi a quanto previsto dalle norme vigenti, in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza e prevenzione incendi;
- rispettare le norme tecniche, nazionali e comunitarie, per la sicurezza degli apparecchi alimentati da energia elettrica ed essere forniti di certificazione CE e marcatura CE;
- rispettare i parametri massimi di rumorosità e vibrazione previsti dalla legge;
- essere conformi ai requisiti e alle prescrizioni delle norme, nazionali e comunitarie, in materia igienicosanitaria.

In particolare, riguardo all'ultimo punto, devono prevedere soluzioni tecnico-costruttive idonee a garantire la massima efficienza in termini di igiene, quali, a titolo esemplificativo:

- ➤ impiego, per le parti e superfici interne a contatto con gli alimenti, di materiali riconosciuti e certificati, resistenti alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione e alle temperature previste, sia in esercizio che nelle fasi di igienizzazione;
- > sorgenti interne di calore opportunamente collocate e isolate, in modo da non influire negativamente sulla conservazione delle bevande e dei cibi;
- adeguata protezione dell'apertura di erogazione, tale da impedire contaminazioni delle parti interne e dei prodotti erogati (ad esempio, con meccanismo di retro-chiusura interna, durante il prelevamento del prodotto da parte dell'utente).

Di seguito si riportano, infine, le ulteriori specifiche e i requisiti minimi richiesti per i distributori da installare presso le sedi delle Aziende Sanitarie:

- > essere **tutti nuovi o pari al nuovo**, perfettamente funzionanti e privi di difetti tecnici;
- essere tutti comunque (nel caso di distributori non nuovi) di produzione recente, non anteriore al 2014, e in grado di fornire prestazioni del tutto equivalenti a quelle dei distributori nuovi;
- > avere una adeguata attrezzatura che garantisca l'idonea temperatura di conservazione ed essere muniti di un dispositivo atto a bloccare la distribuzione qualora le temperature di conservazione si discostassero dai limiti indicati sulle confezioni o, per i prodotti sfusi, stabiliti nel piano di controllo e di un gruppo continuità per almeno 30 minuti;
- per i distributori dedicati alle bevande calde non è consentito l'allaccio diretto alla rete dell'acqua e, pertanto, dovranno avere una autonoma capacità di acqua;
- dovranno essere sollevati da suolo per permettere una corretta pulizia del pavimento sottostante ed adiacente;
- i distributori devono poter essere utilizzati dagli utenti diversamente abili;
- i distributori di bevande calde dovranno fornire automaticamente bicchierini e palette, biodegradabili e compostabili per mescolare le bevande;
- prevedere la macinatura istantanea del caffè espresso;
- ➢ essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo raggiungibile con monete di diversa pezzatura. Le indicazioni sul prodotto dovranno riportare, secondo le vigenti disposizioni, la denominazione legale e merceologica del prodotto, con gli ingredienti in ordine decrescente, l'eventuale presenza di additivi e coloranti, il nome la regione sociale del produttore o della Ditta confezionatrice e relativa sede dello stabilimento di produzione e confezionamento;
- ➤ possedere una capacità di erogazione adeguata all'utenza potenziale, in relazione alle sedi di collocazione e al raggruppamento delle macchine;
- > riportare etichette con chiare indicazioni su marca e tipologia dei prodotti in distribuzione, nonché sui prezzi degli stessi;
- > segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale indisponibilità dei singoli prodotti;
- > essere dotati di dispositivo per la regolazione progressiva dello zucchero (per i distributori di caffè e bevande calde);
- > essere predisposti per il <u>pagamento in contanti</u> in valuta corrente (Euro) con monete di diversa pezzatura fino ad almeno 5 centesimi di Euro (0,05) e essere dotati di idoneo dispositivo rendi-resto;
- > segnalare chiaramente, a beneficio degli utenti, l'eventuale assenza o esaurimento di monete per il resto;
- consentire anche il <u>pagamento con sistema elettronico</u>, tramite dispositivo funzionante con chiave o tessera elettronica ricaricabile, in grado di gestire credito a scalare;
- essere predisposti per il pagamento con carte di credito e bancomat, tramite appositi lettori, da applicare almeno per il 50% dell'intero parco macchine in uso presso le sedi delle Aziende Sanitarie; possono essere escluse, previo accordo del Referente della Ditta con il DEC, solo le macchine collocate in sedi che non consentono il collegamento per mancanza di copertura di rete;

Il Concessionario si obbliga a distribuire le chiavi o tessere elettroniche gratuitamente (ossia senza spese né deposito cauzionale) ai dipendenti delle Aziende Sanitarie che ne facciano richiesta, fatto salvo il costo corrispondente all'eventuale importo precaricato, comunque non superiore ad €5,00, interamente utilizzabile dall'utente. Le chiavi o tessere elettroniche dovranno essere identiche per tutti i distributori automatici installati e conseguentemente funzionanti con un sistema unico ed omogeneo.

In particolare, al personale dipendente dovrà essere riconosciuto uno sconto sui prezzi evidenziati nel distributore per ciascun prodotto: tale sconto, almeno pari al 10% o al maggior sconto offerto in gara, verrà riconosciuto su tutti gli articoli venduti mediante l'utilizzo delle suddette chiavi o tessere elettroniche che ne consentiranno l'applicazione automaticamente al momento dell'acquisto.

Nella parte frontale le macchine devono riportare, chiaramente visibili ed evidenti, le seguenti informazioni:

- > denominazione sociale del Concessionario;
- numero o codice identificativo della macchina;
- recapito telefonico (numero verde) utilizzabile dagli utenti per segnalare guasti e disfunzioni o mancata o irregolare erogazione di prodotti e/o per eventuali richieste di rimborso.

In base alle esigenze delle sedi e alla conformazione degli spazi individuati, i distributori possono essere installati singolarmente, oppure combinati in gruppi di distribuzione, con due o più macchine affiancate, con i contenitori portarifiuti a servizio dei distributori, di numero e capienza adeguati all'utenza della sede.

L'Azienda Sanitaria non è in alcun modo depositaria delle macchine e attrezzature di proprietà del Concessionario, benché utilizzate per la distribuzione dei prodotti all'interno dell'Azienda Sanitaria medesima.

La custodia, la cura e la conservazione delle macchine e delle attrezzature rimangono infatti a totale carico, rischio e pericolo del Concessionario.

ART. 8 - TIPOLOGIA E GESTIONE DEI PRODOTTI

Le macchine distributrici dovranno consentire l'erogazione di:

- 1) bevande calde: caffè, caffè macchiato, caffè decaffeinato, caffè d'orzo, the, cappuccino, cioccolata, latte, ginseng, caffè americano, ecc.;
- 2) bevande fredde in lattina o tetrapak: acqua oligominerale naturale e non, bibite in lattina e succhi di frutta;
- 3) prodotti da forno e snacks in monoporzioni sia salati che dolci;
- 4) prodotti per diabetici e per celiaci;
- 5) frutta, yogurt e dessert;
- 6) prodotti di gastronomia fresca;
- 7) oggetti e prodotti per l'igiene personale.

I prodotti di riferimento per la Concessione sono elencati in Allegato B.

Tale elenco è parzialmente vincolante, ma è consentita la distribuzione di altri prodotti alternativi o integrativi, con le modalità descritte nei successivi articoli del presente Capitolato Tecnico.

I prodotti alimentari devono comunque essere tutti di primissima qualità, di preferenza appartenenti a marche di rilevanza nazionale, non dovranno contenere ingredienti geneticamente modificati, dovranno essere conformi alle norme specifiche vigenti in materia di alimentazione, sanità, igiene e confezionamento di alimenti e bevande.

La ditta aggiudicataria attesterà che la preparazione, la trasformazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti posti in vendita siano conformi alle procedure previste dal D. Lgs. n. 155/97 e s.m.i (applicazione metodologia HACCP).

L'Azienda Sanitaria si riserva inoltre la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

I prodotti dovranno possedere le seguenti caratteristiche:

- essere di primaria qualità provenienti da primarie ditte produttrici;
- > essere confezionati in monoporzioni integre e sotto atmosfera protetta ove richiesto a norma di legge;
- ➤ essere dotati di etichettatura a norma di legge, riportante la composizione e la data di scadenza. Il Concessionario dovrà riporre particolare attenzione alle date di scadenza dei prodotti avendo cura di ritirare quelli scaduti o non in buone condizioni di conservazione;

- ➢ il confezionamento e l'imballaggio primario devono essere idonei al contatto con gli alimenti, e devono essere in ogni caso atti a conservare le proprietà organolettiche e le caratteristiche qualitative del prodotto, nonché a proteggere lo stesso da contaminazioni batteriche o di altro genere e devono essere tali da garantire la corretta conservazione anche durante le varie fasi del trasporto e dello stoccaggio, fino all'utilizzo;
- ➢ ogni confezione e imballo deve presentare all'esterno tutte le indicazioni di legge, e in ogni caso le seguenti indicazioni:
 - a) esatta denominazione e descrizione del prodotto;
 - b) data di scadenza;
 - c) data e luogo di confezionamento se dovuta;
 - d) denominazione e indirizzo del produttore;
 - e) indicazione degli ingredienti;
 - f) indicazione dell'eventuale presenza di additivi, coloranti e/o conservanti, nei limiti previsti dalle vigenti norme;
 - g) etichettatura nutrizionale, se obbligatoria e comunque ove possibile, le indicazioni sulla presenza di allergeni;
 - h) modalità di conservazione;
- ➤ è esclusa la vendita di alcolici, tabacchi, riviste, quotidiani e quant'altro non espressamente specificato dal presente Capitolato Tecnico o successivamente concordato con il DEC.

La Ditta affidataria si impegna a sostituire i prodotti confezionati almeno 7 giorni consecutivi di calendario prima della scadenza.

I prodotti da distribuire dovranno essere i seguenti e dovranno avere le caratteristiche minime di seguito specificate:

- 1. **BEVANDE CALDE.** Dovranno essere caratterizzate dai seguenti requisiti minimi:
 - Caffè: dovrà essere di prima scelta, miscela bar, con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione.
 - Latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione.
 - Cappuccino: almeno gr. 10 di latte in polvere cad. erogazione.
 - The: almeno 14 gr. di the in polvere per cad. erogazione.
 - Cioccolato: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione.
 - Bevande a base di thè: almeno gr. 14/15 di thè in polvere per ciascuna erogazione;
 - Caffè e Cappuccino decaffeinati: almeno gr. 1.8 di caffè.
 - Caffè d'orzo: almeno gr 3.2 d'orzo solubile.
 - Caffè ginseng: almeno gr. 7 di preparato solubile.
- 2. **BEVANDE FREDDE.** Dovranno essere caratterizzate dai seguenti requisiti:
 - Acqua minerale naturale e gassata in bottiglia PET da 0, 5 lt.
 - Bevanda fredda di 1° qualità in lattina da cl. 33/cl25.
 - Bevanda fredda di 1° qualità in tetrapak da cl. 20.
 - Latte fresco intero di 1° qualità in tetrapak da cl. 250 o cl. 500.
 - Latte e cioccolato di 1° qualità in tetrapak da cl. 200.
- 3. ALIMENTI SOLIDI PRE-CONFEZIONATI. Dovranno appartenere alle seguenti tipologie:

- Prodotti salati in monoporzioni (crackers, patatine, sfogliatine, formaggio, salumi, ecc).
- Panini e tramezzini (panini, pizzette, tramezzini ecc.) provenienti da laboratori in possesso del titolo abilitativi e muniti di preincarto, tali alimenti devono riportare, ai soli fini igienici, su ogni singolo involucro la data del confezionamento e il termine entro cui è preferibile la sua consumazione e le necessarie informazioni per il cliente in materia di etichettatura.
- Prodotti snack in monoporzioni (merendine, biscotti, barrette, barrette ipocaloriche, a lunga conservazione, ecc.).
- Prodotti lievitati (cornetti, pluncake, muffin, ecc).
- 4. FRUTTA FRESCA, MACEDONIE DI STAGIONE, VERDURE/INSALATE, YOGURT E I DESSERT. Dovranno evidenziare le seguenti caratteristiche:
 - la frutta fresca tagliata, lavata e confezionata in pacchetti monodose;
 - l'insalata tagliata, lavata e confezionata in pacchetti monodose;
 - yogurt bianco in confezione da 125 gr;
 - yogurt alla frutta con almeno l'11 % di frutta in confezione da 125 gr;
 - dessert (panna cotta, budino, creme caramel, ecc) di grammatura non inferiore a 100 gr.
- 5. **PRODOTTI SENZA GLUTINE.** In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere disponibili un prodotto dolce ed uno salato per una dieta priva di glutine, idonei ad un'alimentazione per soggetti celiaci, e dovrà essere apposta apposita etichettatura.
- 6. **PRODOTTI SENZA ZUCCHERO.** In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovrà essere disponibile un prodotto dolce, di una marca a rilevanza nazionale, per una dieta priva di zucchero, idoneo ad un'alimentazione per soggetti diabetici, e dovrà essere apposta apposita etichettatura.

In tutte le macchine distributrici di prodotti alimentari dovranno essere disponibili **PRODOTTI E SNACK CON INGREDIENTI BIOLOGICI DI VARIO GENERE** nonché **PRODOTTI SENZA UOVA, SENZA LATTE E DERIVATI**.

Gli OGGETTI E PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE dovranno essere indicativamente i seguenti:

spazzola per capelli, copri water, panno per pulizia WC, schiuma da barba, latte detergente, sapone liquido mani/viso, sapone per l'igiene intima, salviette umidificate, doccia schiuma, deodorante stick/spray, protezioni auricolari (con specifico ed esclusivo riferimento ai distributori da ubicare presso l'Ospedale Belcolle della Asl Viterbo, la Asl predetta si riserva la facoltà di NON autorizzare la vendita di protezioni auricolari in quanto già prevista in altro appalto in essere), scottex, cotton fiock, confezione bicchieri in plastica, shampoo, contenitore per urina, confezione di cerotti, salviette struccanti, ciabattine, assorbenti (vari modelli), confezione fazzoletti di carta, pile, pinzette, cuffie per doccia, biancheria uomo/donna varie taglie, burro cacao.

L'erogazione delle soprariportate tipologie di beni devono considerarsi condizione minima e necessaria per l'intera durata del Servizio.

E' fatta salva la facoltà del Concessionario di incrementare la gamma dei prodotti in distribuzione con altri che ritenga opportuno porre in vendita per una migliore realizzazione del Servizio, previa autorizzazione scritta dell'Azienda Sanitaria.

Il Concessionario risponde direttamente della completa applicazione della normativa vigente e del rispetto degli obblighi connessi con la Concessione, in particolare in relazione a:

- > qualità dei prodotti in vendita;
- procedure relative a conservazione, trasporto, manipolazione e distribuzione dei prodotti.

In particolare, le procedure di stoccaggio, conservazione e trasporto dei prodotti e quelle di rifornimento dei distributori devono essere eseguite nel rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare e secondo la

metodologia del **Manuale HACCP** adottato dal Concessionario, al fine di evitare rischi sanitari e prevenire l'insorgere di problemi igienici.

Il Concessionario, pertanto, deve osservare e far osservare al personale addetto:

- il rispetto del D. Lgs n. 193/2007 in materia di sicurezza alimentare;
- ➤ l'applicazione delle modalità operative previste dalla standard UNI EN ISO 22000/2005 e dal proprio Manuale HACCP di cui al successivo art. 21;
- ➤ l'adozione di eventuali modifiche operative che dovessero rendersi necessarie nel corso del Contratto ai fini igienico-sanitari, per modifiche normative o a seguito di specifiche richieste o disposizioni delle autorità sanitarie competenti.

Il Concessionario è direttamente responsabile della vendita di prodotti avariati, scaduti, adulterati, contenenti sostanze nocive, oppure non correttamente conservati e potenzialmente dannosi.

L'Azienda Sanitaria è esclusa da qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o malattie derivanti dall'ingestione di alimenti o bevande erogati tramite la distribuzione automatica.

L'Azienda Sanitaria - al fine di verificare la rispondenza della qualità e delle caratteristiche dei prodotti distribuiti alle caratteristiche dichiarate in sede di offerta o alle previsioni di legge, nonché l'osservanza delle norme igieniche e sanitarie e delle procedure di autocontrollo HACCP - si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto e senza alcun preavviso, controlli specifici, anche avvalendosi dell'intervento tecnico e specialistico delle Autorità sanitarie competenti, senza che il Concessionario possa rifiutarsi, pena la risoluzione del contratto.

Nel caso sia riscontrata la distribuzione di prodotti avariati, scaduti, adulterati o contenenti sostanze nocive, o l'adozione di procedure non conformi alle norme in materia di igiene e sanità e/o al Manuale HACCP, l'Azienda Sanitaria addebita al Concessionario le spese sostenute per le analisi e le verifiche tecniche: i prodotti contestati dovranno essere sostituiti a spese della Ditta nell'arco delle 24 ore con il conseguente pagamento della penale, ferma restando la possibilità di risolvere il Contratto.

ART. 9 LISTINO PRODOTTI E PREZZI

I prodotti offerti dal Concessionario dovranno essere distribuiti a prezzi non superiori di quelli offerti in sede di Gara e, in ogni caso, a prezzi inferiori di quelli unitari a base d'asta riportati nel listino prezzi allegato al presente Capitolato.

Il DEC e il Referente della Ditta concordano le procedure per dare la massima diffusione e pubblicità al Listino presso le sedi e gli utenti che usufruiscono della distribuzione automatica.

Pertanto, il Concessionario:

- > è obbligato ad applicare i prezzi previsti dal Listino;
- > non è autorizzato a distribuire prodotti che non siano inseriti nel Listino, né a praticare prezzi diversi da quelli del Listino, salvo gli eventuali aggiornamenti descritti nel seguito del presente articolo.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà, nel corso del Contratto, di richiedere o autorizzare modifiche al Listino, sulla base di considerazioni inerenti le esigenze delle sedi interessate e/o le richieste degli utenti e/o la disponibilità dei prodotti.

Per esigenze di carattere stagionale o a fronte di mutate preferenze dei consumatori o di cambiamenti nel mercato della distribuzione e nella disponibilità dei prodotti, oppure per proprie ragioni commerciali, lo stesso Concessionario può proporre, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, l'inserimento in Listino di altri prodotti alternativi o integrativi, anche se non indicati in offerta in sede di Gara.

Pertanto, il Listino può essere aggiornato nel corso del Contratto su iniziativa del DEC o del Referente della Ditta prevedendo:

- ➤ la sostituzione o semplicemente la cessazione della distribuzione per uno o più prodotti presenti in Listino:
- l'inserimento e la conseguente distribuzione di nuovi prodotti, anche non compresi fra quelli indicati in offerta.

I prezzi dei nuovi prodotti, eventualmente inseriti in Listino sono concordati fra il Referente della Ditta e il DEC, che, prima di autorizzarli, procede a specifiche verifiche comparative di mercato, tenendo anche conto dei prezzi dei prodotti di riferimento tipologicamente corrispondenti o assimilabili già presenti nel Listino.

L'erogazione dei nuovi prodotti è consentita al Concessionario solo dopo la formale approvazione del Listino aggiornato da parte del DEC.

Tutti i prezzi devono essere esposti e chiaramente leggibili sul frontale dei distributori: ogni prezzo in corrispondenza del prodotto erogabile.

Dal secondo anno di vigenza contrattuale, il Concessionario può richiederne la revisione, sulla base di documentati aumenti nel settore merceologico specifico.

Gli aumenti possono essere richiesti nella misura del 75% dell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati o degli incrementi ufficialmente rilevabili per il settore specifico.

Analogamente, il canone di concessione da corrispondere alle Aziende Sanitarie dovrà essere aumentato in maniera corrispondente all'adeguamento ISTAT riconosciuto.

Per l'eventuale ricalcolo dei singoli prezzi, si applica l'arrotondamento per difetto ai 5 centesimi di Euro.

La richiesta di adeguamento deve essere prodotta dal Referente della Ditta al DEC, corredata da un elenco dei prodotti con i nuovi prezzi proposti e da una relazione atta ad indicare le motivazioni e gli elementi giustificativi degli aumenti.

L'Azienda Sanitaria procede ad attenta analisi della richiesta e, qualora ritenesse i nuovi prezzi proposti non conformi agli incrementi documentati e ufficialmente rilevabili, può richiedere al Concessionario di rivederli oppure può rifiutarli in tutto o in parte, motivando il diniego sulla base delle verifiche effettuate.

Solo a seguito della formale autorizzazione dell'Azienda Sanitaria il Listino aggiornato con i prezzi oggetto di revisione è applicabile dal Concessionario.

Il rigoroso rispetto del Listino, sia nella distribuzione dei prodotti che nell'applicazione dei prezzi, è oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione o a seguito di segnalazioni dei Responsabili di sede e/o degli utenti.

Nel caso sia rilevata la distribuzione di prodotti non inseriti nel Listino e/o l'applicazione di prezzi non conformi allo stesso Listino, l'Azienda Sanitaria applica le seguenti penali, per un massimo di tre infrazioni complessive nel corso della Concessione:

- ≥ 1.000,00 alla seconda infrazione;
- ➤ **€ 3.000,00** alla terza infrazione.

Alla quarta infrazione l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 10 GESTIONE DEL SERVIZIO E ATTIVITÀ OPERATIVE

Il Concessionario si impegna a gestire il servizio rispettando tutte le prescrizioni specifiche previste dalla normativa vigente, attenendosi agli standard qualitativi minimi delineati nel Capitolato Tecnico e dando piena attuazione a quanto proposto in offerta in sede di Gara.

Il Concessionario provvede alla gestione del servizio e delle macchine di distribuzione, svolgendo le attività elencate di seguito:

installazioni, spostamenti e sostituzioni dei distributori rifornimento e gestione dei distributori;

- manutenzione ordinaria e straordinaria;
- disinstallazioni dei distributori e ripristino degli spazi;
- assistenza agli utenti e gestione reclami.

Tutte le attività operative di installazione, rifornimento e manutenzione dei distributori devono essere svolte secondo un calendario preventivamente concordato con il DEC di ciascuna Azienda Sanitaria.

Nello specifico, le fasce orarie per la programmazione e l'esecuzione delle singole attività operative devono essere concordate con il DEC, in modo da evitare o ridurre al minimo l'interferenza con le attività proprie delle strutture ospedaliere e in relazione agli orari di apertura delle stesse strutture.

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di chiedere, l'intensificazione o l'estensione delle attività di servizio presso determinate sedi, in occasione di eventi che possono comportare un prevedibile aumento degli utenti della distribuzione automatica, quali, a titolo di esempio: convegni, cerimonie, mostre, aperture straordinarie delle sedi, rassegne e manifestazioni culturali, etc.

Inoltre, per gli eventi di maggior rilievo, caratterizzati da un elevato incremento dell'utenza, l'Azienda Sanitaria può richiedere l'adozione del Piano operativo di installazioni temporanee delineato dal Concessionario in offerta in sede di Gara, con modalità attuative concordate fra il Referente della Ditta e il DEC.

Il Concessionario non può in nessun caso, per sua decisione unilaterale, sospendere, rallentare o interrompere il servizio, nemmeno in presenza di controversie con l'Azienda Sanitaria.

La sospensione o il rallentamento o l'interruzione del servizio costituisce inadempienza contrattuale e può determinare la risoluzione del Contratto.

ART. 11 UTILIZZO DEGLI SPAZI E IMPIANTISTICA

Gli spazi concessi dalle Aziende Sanitarie per l'installazione e la gestione dei distributori sono indicati all'*Allegato* A.

Il Concessionario deve installare i distributori negli spazi designati, posizionandoli in modo da evitare danneggiamenti ai locali, in particolare al pavimento e alle pareti circostanti, con opportuni accorgimenti, quali, a titolo di esempio: rivestimenti in gomma per i piedini o la base di supporto delle macchine, a protezione del pavimento; pannelli isolanti da posizionare posteriormente alle macchine, a protezione delle pareti e degli intonaci, etc.

Gli impianti per gli allacciamenti elettrici delle macchine laddove necessari saranno eseguiti dagli Uffici Tecnici delle Aziende Sanitarie, secondo le norme vigenti e le eventuali prescrizioni vigenti in materia.

L'installazione dovrà essere preceduta, comunque, da un sopralluogo congiunto tra Ditta e gli Uffici Tecnici della Azienda Sanitaria finalizzato a verificare la corretta operatività dei distributori nella collocazione individuata ed il rispetto di tutti i requisiti tecnico/strutturali necessari anche in considerazione della collocazione in ambiente di lavoro.

Gli esiti di tale operazione verranno formalizzati con apposito verbale di collaudo sottoscritto dalle parti. Si procederà alla attivazione dei distributori solo dopo l'esito positivo del collaudo.

Non sarà ammesso in alcun caso l'uso di gas combustibili.

Il Concessionario si obbliga a:

- a) utilizzare gli spazi concessi esclusivamente per le finalità del servizio affidato in Concessione e delle attività connesse;
- b) eseguire, a proprie cura e spese, tutti gli interventi di trasporto ed installazione dei distributori. L'installazione dovrà essere effettuata a regola d'arte, secondo le norme vigenti e le prescrizioni dei uffici tecnici dell'Azienda Sanitaria;

- c) dotare tutti i distributori di idonei contenitori portarifiuti, con coperchio a chiusura basculante o a
 ritorno automatico, in quantità e di capienza adeguate alle macchine installate e all'utenza potenziale.
 Tali contenitori, predisposti per la differenziazione dei rifiuti stessi, dovranno chiaramente riportare il
 logo della società affidataria, essere adatti all'utilizzo specifico e dovranno essere sostituiti qualora
 diventassero inidonei allo scopo e non potranno essere sostituiti con altre tipologie di contenitori o con
 contenitori non identificabili;
- d) assicurare il costante mantenimento della pulizia esterna dei distributori e dei recipienti portarifiuti, oltre che la pulizia dell'area immediatamente limitrofa ai suddetti distributori e recipienti per almeno mq. 2 su ogni lato, mantenendo pertanto i distributori e gli spazi concessi in condizioni ottimali di decoro, provvedendo con regolarità allo svuotamento dei portarifiuti a servizio delle macchine, al ritiro e smaltimento dei rifiuti prodotti dagli utenti della distribuzione con la necessaria frequenza;
- e) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di miglioramento, adeguamento o sostituzione dei distributori e/o degli impianti di allaccio che risulti necessario per dare attuazione a modifiche normative o a specifiche richieste da parte delle autorità competenti (Comune, Vigili del Fuoco, ASL e Autorità Sanitarie, etc.) o degli uffici dell'Azienda Sanitaria con competenze tecniche (Uffici Tecnici);
- f) eseguire, a proprie cura e spese, ogni intervento di disinstallazione, rimozione e ritiro dei distributori, nonché di ripristino degli spazi

Verrà emessa specifica fattura nei confronti della ditta concessionaria per il rimborso deii consumi relativi all'energia elettrica, la cui quantificazione verrà effettuata sulla base del valore di assorbimento elettrico dichiarato nella scheda tecnica dei distributori.

Riguardo al punto a), qualsiasi mutamento nella destinazione e nell'uso degli spazi può determinare la risoluzione di diritto del Contratto.

Riguardo al punto e), gli interventi di adeguamento o sostituzione devono essere eseguiti dal Concessionario in osservanza di norme e/o disposizioni, presenti e future, attinenti l'esercizio delle attività connesse con la Concessione e le caratteristiche tecniche delle macchine e degli impianti di allaccio.

Gli spazi per la collocazione dei distributori e le aree di svolgimento delle attività operative svolte dal Concessionario presso le sedi dell'Azienda Sanitaria, devono, al termine di ogni intervento, essere lasciate pulite e libere da eventuali materiali di risulta (scatole, imballaggi, cellophane, etc.).

Il personale addetto del Concessionario provvede, senza oneri per l'Azienda Sanitaria, al completo smaltimento del materiale di risulta e dei rifiuti derivanti dalle attività operative (installazioni, rifornimenti, manutenzioni nonché allo smaltimento dei rifiuti dei contenitori portarifiuti).

ART. 12 INSTALLAZIONI, SPOSTAMENTI E SOSTITUZIONI

I dati inerenti il numero, la tipologia e la dislocazione dei distributori necessari a soddisfare l'esigenza iniziale dell'Azienda Sanitaria sono ricavabili dall'elenco in *Allegato A*.

<u>Il parco macchine iniziale</u>, richiesto all'avvio della Concessione è quello descritto nello stesso *Allegato A* e non è suscettibile di variazioni su iniziativa del Concessionario.

Il Concessionario deve ricostituire lo stesso parco macchine descritto in Allegato, installando tutti i distributori ivi elencati, della stessa tipologia (quattro tipologie generali: bevande calde / bevande fredde / misto bevande-snack/prodotti per l'igiene personale) e con la stessa dislocazione, a meno di eventuali diverse disposizioni impartite dal DEC per mutamenti, nella disponibilità degli spazi o nelle esigenze delle strutture, intervenuti successivamente alla redazione degli atti di gara, o conseguenti ad adeguamenti tecnologici delle macchine di distribuzione.

Le installazioni devono avere inizio subito dopo la stipula del Contratto o la consegna del servizio ed essere eseguite **entro il termine massimo previsto in** *Allegato C*, secondo un calendario concordato fra il Referente della Ditta e il DEC, salvo minor termine eventualmente offerto in gara.

Il Concessionario deve inoltre coordinarsi con la Società concessionaria uscente, secondo le direttive del DEC, per effettuare le nuove installazioni contestualmente alla rimozione dei distributori appartenenti alla precedente gestione, in modo da ridurre al minimo possibile la sospensione del servizio di distribuzione e i disagi per l'utenza.

La sospensione del servizio dovuta al cambio di gestione deve comunque essere contenuta, con riferimento alla funzionalità di singoli distributori o punto di distribuzione, entro il tempo massimo indicato in *Allegato C*.

La consistenza del parco macchine iniziale non è vincolante per tutta la durata del Contratto. L'Azienda Sanitaria ha infatti la facoltà, a proprio giudizio ed in relazione alle esigenze delle sedi interessate, di modificare in aumento o diminuzione il numero dei distributori.

Inoltre, le collocazioni iniziali possono subire, nel corso del Contratto, spostamenti per esigenze proprie dell'Azienda Sanitaria e/o delle strutture interessate, quali, a titolo d'esempio: trasferimento di sedi, modifiche strutturali degli edifici, necessità di garantire la sicurezza degli edifici e l'agibilità dei percorsi d'esodo, etc.

In relazione alle suddette esigenze di sicurezza, tutte le collocazioni del parco macchine iniziale possono essere soggette, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, a verifiche del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda Sanitaria.

Pertanto, l'Azienda Sanitaria può richiedere o autorizzare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto:

- I'aumento dei distributori elencati in *Allegato A*, con nuove installazioni ed eventuale estensione del servizio ad altre sedi non comprese in elenco;
- la riduzione dei distributori elencati, con conseguente disinstallazione e ritiro di quelli dismessi;
- lo spostamento dei distributori, nell'ambito delle stesse sedi elencate in *Allegato A*, o anche in sedi diverse da quelle in elenco;
- la sostituzione dei distributori, in relazione ad esigenze di adeguamento del parco macchine.

<u>Le installazioni successive</u>, per i distributori non compresi nel parco macchine iniziale, sono disposte o autorizzate dal DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto.

Tutte le nuove installazioni possono essere soggette a verifica preliminare del Servizio di Prevenzione e Protezione, in merito alla collocazione individuata, che deve essere rispondente alle norme in materia di sicurezza, in particolare per quanto attiene le vie di esodo in casi di emergenza.

Inoltre, se lo ritengono necessario, il DEC e/o i Responsabili di sede possono richiedere, prima, durante e dopo le installazioni, ulteriori pareri e/o verifiche agli Uffici Tecnici, in particolare per quanto attiene la realizzazione degli impianti elettrici e idrici a cui sono allacciati i distributori.

<u>Lo spostamento dei distributori</u> segue le stesse procedure e modalità previste per le nuove installazioni: è disposto o autorizzato dal DEC e può essere soggetto a pareri e/o verifiche da parte del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli Uffici Tecnici.

<u>La sostituzione dei distributori</u> può essere concordata fra il DEC e il Concessionario per le mutate esigenze della distribuzione in sede (a titolo di esempio: per aumentare o diversificare la capacità di distribuzione; a fronte di un mutamento quantitativo o tipologico dell'utenza).

La sostituzione è soggetta a verifica del Servizio di Prevenzione e Protezione solo in caso di alterazioni significative del posizionamento e/o degli ingombri dei distributori.

Il DEC, inoltre, può disporre la sostituzione delle macchine nei casi di ripetuti e documentati guasti e/o disservizi, dovuti all'inefficienza e/o obsolescenza di uno o più distributori.

In tali casi il Concessionario è obbligato a dare seguito alla richiesta di sostituzione.

Il Referente della Ditta documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi sopra descritti (*installazioni successive*, *spostamenti* e *sostituzioni*), trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in *Allegato A*, con i relativi aggiornamenti.

Gli interventi sopra descritti (*installazioni successive, spostamenti* e *sostituzioni*) devono essere eseguiti entro il termine massimo previsto in *Allegato C* o il termine minore offerto dal Concessionario in sede di Gara.

ART. 13 RIFORNIMENTO E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

Il rifornimento dei distributori deve essere eseguito con frequenza adeguata alle singole sedi, in relazione all'utenza potenziale e ai consumi stimati e rilevati, in modo da mantenere la costante disponibilità dei prodotti.

Il Concessionario è comunque tenuto ad assicurare le frequenze minime di passaggi per verifica e rifornimento delle macchine stabilite in *Allegato C*.

Il DEC può richiedere l'aumento delle frequenze dei passaggi per determinati periodi e/o sedi o punti di distribuzione (a titolo di esempio: per aumento dell'utenza potenziale in alcune sedi; per periodi caratterizzati da maggiori consumi; in occasione di eventi che comportano un maggiore afflusso di utenti; etc.), concordando con il Referente della Ditta piani specifici di rifornimento, che impegnano formalmente il Concessionario, anche nel rispetto delle frequenze concordate.

Inoltre, in caso di chiamata per esaurimento, anche parziale, di prodotti e/o ingredienti e/o materiali accessori, il personale addetto deve provvedere al rifornimento entro il tempo massimo previsto in *Allegato C*.

Il personale addetto del Concessionario deve provvedere, per ogni passaggio di rifornimento e per ogni distributore, alle seguenti prestazioni minime:

- > verifica generale della corretta funzionalità delle macchine;
- rifornimento delle materie prime e dei prodotti mancanti o carenti;
- verifica della disponibilità e della corretta erogazione dei materiali accessori monouso (quali bicchieri, palette per caffè e bevande calde, etc.); in particolare l'addetto deve controllare che il materiale accessorio sia sufficiente e correttamente posizionato (bicchieri impilati correttamente, palette caffè ben allineate, etc.);
- > verifica della disponibilità di monete per il resto ed eventuale riempimento dei relativi contenitori;
- verifica dell'igiene ed eventuale pulizia e sanificazione delle macchine, sia interna che esterna, tale da garantire la massima igiene e il decoro delle stesse; la pulizia deve essere estesa anche al pavimento e agli spazi adiacenti, ogni volta che si rilevi sporcizia e/o rifiuti derivanti dall'uso dei distributori. L'attività di pulizia potrà avvenire anche a seguito di esplicita richiesta motivata da particolar condizioni igieniche. La Ditta dovrà, comunque, implementare un sistema di controllo quotidiano sullo stato igienico delle macchine e dell'area assegnata al fine di intervenire prontamente per il ripristino di condizioni ottimali;
- verifica dei contenitori portarifiuti in dotazione ai distributori, eventuale svuotamento degli stessi con sostituzione dei sacchetti e rimozione dei rifiuti prodotti; i contenitori portarifiuti devono essere tenuti sempre in ottimali condizioni igieniche e sostituiti qualora risultino deteriorati o non idonei alla funzione.

<u>Per la determinazione dei termini di esecuzione nonché delle relative penali e sanzioni</u> inerenti le attività descritte nel presente articolo (verifica, rifornimento e pulizia) si rinvia all'*Allegato C*.

ART. 14 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA

<u>La manutenzione ordinaria</u> ha carattere preventivo ed è finalizzata a mantenere i distributori in efficiente stato di funzionamento e a ridurre al minimo la possibilità di guasti o disfunzioni.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, eseguiti in loco, comprendono le seguenti attività:

- controllo generale, verifica di funzionalità e messa a punto dei distributori;
- > eventuali riparazioni e/o sostituzioni di parti usurate o che presentino difetti, anomalie o malfunzionamenti:
- ritiro e smaltimento delle parti o componenti guaste e/o sostituite nel corso dell'intervento di manutenzione.

Tutti i distributori installati presso le sedi devono essere sottoposti a manutenzione ordinaria con la frequenza minima indicata in *Allegato C*.

Inoltre, il DEC può concordare con il Referente della Ditta un programma specifico di manutenzione preventiva, con incremento della frequenza, per determinati distributori o gruppi di distributori e/o per determinati periodi.

Il programma impegna formalmente il Concessionario nella tipologia di interventi da eseguire e nel rispetto della frequenza concordata.

I distributori per i quali risulti necessaria una più accurata manutenzione o una revisione totale, da eseguire presso l'officina o centro tecnico del Concessionario, devono essere sostituiti, contestualmente al ritiro, con macchine della stessa tipologia, o tecnologicamente superiori, in grado di erogare gli stessi prodotti.

In tal caso la sospensione del servizio, dovuta alla sostituzione dei distributori, deve essere contenuta entro il tempo massimo indicato in *Allegato C*.

<u>La manutenzione straordinaria</u> è prestata dal Concessionario a seguito di guasti o disfunzioni dei distributori, e comprende l'esecuzione delle attività finalizzate al ripristino della funzionalità e dell'efficienza delle macchine, mediante riparazioni e/o sostituzioni di parti o componenti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere prontamente attivati dai tecnici addetti del Concessionario nei seguenti casi:

- su chiamata del DEC o del personale da questi incaricato;
- > su impulso del Referente della Ditta o del personale addetto alle attività di rifornimento, ogni volta che siano rilevati blocchi, guasti o disfunzioni;
- > a seguito di rilevazioni telemetriche sulla funzionalità delle macchine.

Qualora la riparazione del guasto richieda la disinstallazione e il trasporto del distributore presso la propria sede, contestualmente al ritiro il Concessionario deve provvedere alla sostituzione con macchina della stessa tipologia, o tecnologicamente superiore, in grado di erogare gli stessi prodotti.

Gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere eseguiti e completati entro il termine massimo indicato in *Allegato C* o il termine minore offerto in sede di Gara.

Gli interventi si intendono eseguiti e completati nei seguenti casi:

- > con la soluzione del guasto ed il ripristino completo della funzionalità della macchina;
- con la constatazione dell'impossibilità di riparare il guasto in loco e l'avvio della procedura di sostituzione della macchina;
- in tal caso la sostituzione, con riattivazione del servizio, deve essere effettuata entro il tempo massimo indicato nello stesso *Allegato C*.

Se richiesto dal DEC il Concessionario deve fornire o rendere accessibili resoconti tecnici e statistici inerenti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati, con informazioni sui distributori verificati e/o riparati, i problemi rilevati e le soluzioni adottate.

ART. 15 DISINSTALLAZIONI E RIPRISTINO DEGLI SPAZI

Al termine del Contratto il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di tutti i distributori installati nel corso della Concessione presso le sedi dell'Azienda Sanitaria.

Inoltre, nel corso del Contratto, il Concessionario deve provvedere alla disinstallazione e al ritiro di singoli distributori o gruppi di distributori, a seguito di richiesta o autorizzazione del DEC.

Per tutte le disinstallazioni (quelle conclusive del Contratto e quelle richieste o autorizzate nel corso del Contratto) il Concessionario deve farsi carico delle seguenti attività:

- a) disattivazione, distacco, ritiro e trasporto dei distributori;
- b) rimozione di eventuali materiali di risulta;
- c) ripristino e pulizia degli spazi.

Riguardo al suddetto **punto c)**, il ripristino degli spazi riguarda in particolare il pavimento e le pareti, in corrispondenza della collocazione dei distributori da rimuovere.

Se necessario, il pavimento e le pareti devono essere riportati dal Concessionario in condizioni accettabili di funzionalità e decoro, tenendo conto della normale usura, dovuta all'uso continuativo dei distributori e alla frequentazione dell'utenza.

Pertanto, escludendo l'obbligo di interventi globali o estesi di ripristino (quali, ad esempio, il rifacimento della pavimentazione e la tinteggiatura delle pareti), sono a carico del Concessionario (a titolo esemplificativo):

- ➤ la rimozione di eventuali viti, stop e canaline, utilizzati per l'installazione dei distributori e degli impianti di allaccio a servizio degli stessi;
- ➤ la chiusura di eventuali buchi o tracce (sulle pareti o sul pavimento), dovuti all'installazione degli impianti a servizio dei distributori, con stucco o altri materiali idonei;
- la pulizia delle pareti e del pavimento.

Il Concessionario è tenuto, inoltre, al risarcimento per gli eventuali danni ai locali, **causati da incuria o imperizia** del personale addetto durante la disinstallazione e la rimozione dei distributori, o anche nel corso delle precedenti attività operative connesse con il servizio.

Il Referente della Ditta documenta le variazioni del parco macchine conseguenti agli interventi di disinstallazione eseguiti nel corso del Contratto, trasmettendo o rendendo accessibile al DEC un elenco, analogo a quello in *Allegato A*, con i relativi aggiornamenti.

Le attività di disinstallazione e ritiro devono essere completate entro i termini indicati in *Allegato C*, al quale si rinvia anche per le relative penali.

In particolare, la disinstallazione e il ritiro globale del parco macchine deve essere completato **entro 15 giorni solari** dalla scadenza o dall'eventuale risoluzione del Contratto, senza che sia necessaria alcuna richiesta da parte dell'Azienda Sanitaria. A tal proposito, verranno redatti appositi verbali di riconsegna degli spazi in contraddittorio tra l'Azienda Sanitaria e il Concessionario.

Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, l'Azienda Sanitaria provvede direttamente allo sgombero e al ripristino degli spazi, con addebito delle relative spese al Concessionario.

Tuttavia, prima della scadenza del Contratto, l'Azienda Sanitaria può fissare un termine diverso, in relazione ad eventuali esigenze connesse con le procedure di affidamento di una nuova concessione e con le modalità attuative per relativo il passaggio di gestione.

Eventuali danni riscontrati alla struttura e/o agli impianti, dovuti ad imperizia, incuria o mancata manutenzione, saranno oggetto di valutazione economica. Le spese per il ripristino – laddove non effettuato a regola d'arte dal concessionario – saranno addebitate al Concessionario medesimo attraverso l'incameramento, totale o parziale, della garanzia fideiussoria prestata, fatto salvo il diritto dell'Azienda Sanitaria al risarcimento degli eventuali maggiori danni riscontrati.

ART. 16 ASSISTENZA AGLI UTENTI E GESTIONE RECLAMI

Alla data di stipula del Contratto o del verbale di consegna, il Concessionario deve avere attivo o attivare un recapito telefonico dedicato all'assistenza per gli utenti del servizio di distribuzione e alla gestione dei reclami.

Il recapito telefonico per l'assistenza deve essere gestito da un *Call Center* con un numero di terminali ed operatori adeguato al volume delle chiamate e tale da mantenere i tempi di attesa degli utenti entro limiti ragionevoli: in linea di massima, la risposta deve essere garantita entro un minuto (due minuti nei periodi di più intenso traffico telefonico).

Il numero del recapito deve essere posto in evidenza sul frontale di ogni distributore installato presso le sedi dell'Azienda Sanitaria e deve avere le funzionalità del <u>numero verde, utilizzabile senza costi per gli utenti, sia da telefono fisso che da cellulare</u>, per:

- segnalare la mancanza o la carenza di prodotti;
- segnalare guasti o mancata o irregolare erogazione dei prodotti;
- segnalare irregolarità o disservizi di carattere generale;
- richiedere rimborsi per mancata erogazione dei prodotti o del resto.

Riguardo all'ultimo punto, le modalità per l'effettuazione dei rimborsi sono concordate fra il DEC e il Referente della Ditta, anche in attuazione delle proposte formulate dal Concessionario in offerta in sede di Gara, in modo da fornire puntuale riscontro ad ogni richiesta, evitando la necessità di successivi solleciti da parte degli utenti.

Il Concessionario deve comunque garantire il rimborso entro un giorno lavorativo dalla chiamata o, nell'impossibilità obiettiva di rispettare tale termine (ad esempio: utente non reperibile o non immediatamente ricontattabile), entro il minor tempo possibile, facendosi interamente carico di eventuali spese eventualmente necessarie per portare a buon fine il rimborso (per esempio: spese per spedizione, bonifico, etc.).

La qualità dell'assistenza telefonica e la puntualità dei rimborsi sono oggetto di verifiche da parte del DEC, eseguite a campione e/o tramite gli strumenti di controllo e monitoraggio offerti dal Concessionario in sede di Gara, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali indicate in *Allegato C*.

Se richiesto del DEC, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il Concessionario deve trasmettere o rendere accessibili dati, report statistici e relazioni sulla tipologia delle chiamate pervenute, i problemi più rilevanti segnalati e le soluzioni correttive adottate per il miglioramento del servizio.

Lo stesso DEC, sulla base dei dati acquisiti dal Concessionario e/o delle proprie verifiche presso gli utenti, può richiedere l'adozione di accorgimenti migliorativi, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché non in contrasto con le disposizioni del presente Capitolato e/o della normativa vigente e purché non alterino i contenuti sostanziali dell'offerta presentata in sede di Gara.

ART. 17 CONTROLLO E MONITORAGGIO DEL SERVIZIO

Il Concessionario è obbligato a dare attuazione agli strumenti di controllo e monitoraggio proposti in offerta in sede di Gara, nonché a fornire o rendere accessibili al DEC informazioni e dati inerenti il servizio in Concessione.

L'Azienda Sanitaria può verificare, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, il rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni del Disciplinare di Gara e del Capitolato Tecnico da parte del Concessionario, nonché l'attuazione degli strumenti di monitoraggio offerti in Gara ed il mantenimento di un elevato livello di qualità del servizio.

Il DEC e gli altri soggetti eventualmente incaricati dall'Azienda Sanitaria possono effettuare verifiche in loco, in relazione alla qualità dei prodotti distribuiti, del servizio offerto e della gestione delle attività operative, senza che il Concessionario possa impedirlo.

A tal fine il Concessionario riconosce al DEC e agli altri soggetti eventualmente incaricati, il diritto di svolgere indagini specifiche sulla qualità del servizio, con interviste o questionari, da sottoporre di propria iniziativa agli utenti della distribuzione, oppure avvalendosi degli strumenti di controllo e monitoraggio offerti in Gara e messi a disposizione dal Concessionario.

In ogni caso il Concessionario, a richiesta del DEC o degli altri soggetti eventualmente incaricati, deve fornire o rendere accessibili, in qualsiasi momento nel corso del Contratto, tutte le informazioni inerenti:

- ➤ le attrezzature utilizzate per le attività operative previste per la Concessione;
- la tipologia e le caratteristiche dei prodotti in vendita;
- ▶ le procedure operative per lo stoccaggio, la conservazione e il trasporto dei prodotti destinati al rifornimento dei distributori;
- > il comportamento tenuto dagli operatori addetti alle attività operative;
- > i detergenti e sanificanti utilizzati per la pulizia dei distributori e dei componenti interni;
- ➤ le modalità di gestione delle attività e degli interventi connessi con la Concessione.

L'Azienda Sanitaria, sulla base delle verifiche e indagini in argomento, si riserva di chiedere modifiche migliorative al servizio, che il Concessionario è obbligato ad adottare, purché le richieste non siano in contrasto con quanto stabilito dalla normativa e/o dal Disciplinare di Gara e/o dal Capitolato Tecnico e non alterino in modo sostanziale i contenuti dell'offerta presentata in sede di Gara.

Nel caso in cui il Concessionario non fornisca i dati e le informazioni di cui sopra e/o non ottemperi alle richieste di modifiche migliorative, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, previa diffida ad adempiere.

ART. 18 - APPLICAZIONE PENALI

Per eventuali ritardi, irregolarità o inadempienze da parte del Concessionario, il RUP applica, su segnalazione del DEC, le penali esplicitamente indicate nel testo del Capitolato e, relativamente agli interventi e alle attività operative, in *Allegato C*.

Il RUP procede all'applicazione diretta delle penali, senza preventiva diffida, ogni volta che ne ricorrano gli estremi, con semplice comunicazione al Referente della Ditta tramite PEC o mail.

Inoltre, nel caso riscontri irregolarità non esplicitamente individuate come soggette a penali nel Capitolato o in *Allegato C*, ma tali da causare inefficacia e/o disfunzioni del servizio, il DEC può richiedere al Referente della Ditta, con diffida ad adempiere inviata tramite PEC, l'adozione degli opportuni correttivi entro un termine congruo (salvo casi di urgenza, non inferiore a 10 giorni), purché la richiesta non contrasti con le disposizioni del Capitolato e/o con la normativa vigente.

Decorso il suddetto termine senza che i correttivi richiesti siano stati adottati, il DEC può procedere ad applicare nei confronti del Concessionario una penale di € 500,00 per ogni giorno lavorativo successivo alla scadenza dello stesso termine, per un massimo di 10 gg. lavorativi, oltre i quali l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

Le somme per le eventuali penali sono versate dal Concessionario tramite appositi bonifici sul conto corrente bancario dell'Azienda Sanitaria entro 15 giorni dalla applicazione della penale.

Il Referente della Ditta provvede a trasmettere al DEC, tramite mail, copia delle disposizioni di bonifico per penali, entro 7 (sette) giorni solari dall'avvenuto versamento.

A fronte del mancato pagamento delle penali nel termine suddetto l'Azienda Sanitaria può rivalersi sulla cauzione definitiva, limitandosi a comunicarlo al Referente della Ditta, senza necessità di preventiva diffida.

In tal caso la cauzione deve essere reintegrata dal Concessionario entro e non oltre il termine di 15 (giorni) giorni solari dalla data di comunicazione dell'avvenuta riduzione.

Il mancato reintegro della cauzione, entro il termine prescritto, può comportare la risoluzione del Contratto.

L'applicazione delle penali non assolve il Concessionario dal completo adempimento degli obblighi a cui sono riferite, né esclude il diritto dell'Azienda Sanitaria ad agire per il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza delle disfunzioni e/o inadempienze sanzionate.

Le penali sono applicate, per ogni annualità contrattuale (due semestri), entro il limite massimo del 10% del valore annuale della Concessione.

Qualora sia superato nel corso dell'annualità il suddetto limite massimo, l'Azienda Sanitaria, su segnalazione del DEC, si riserva la facoltà di risolvere il Contratto.

ART. 19 SICUREZZA

Nella gestione del servizio il Concessionario è tenuto ad osservare tutte le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, in particolare le norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

Pertanto, il Concessionario è obbligato in particolare a:

- utilizzare, per l'esecuzione delle attività tecnico-operative previste dalla Concessione, macchine e attrezzature conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni, fornite di certificazione e marcatura CE;
- parantire, per la manutenzione e le eventuali riparazioni dei distributori, parti di ricambio conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine e dei componenti, fornite di certificazione e marcatura CE.
- fornire, se richiesto dall'Azienda Sanitaria, ogni certificazione e documentazione prevista dalle norme di sicurezza in argomento;
- farsi carico degli eventuali adeguamenti dei requisiti tecnici delle macchine e/o dei relativi impianti di allaccio, derivanti da innovazioni della normativa o da prescrizioni delle autorità competenti;
- formare e informare il proprio personale addetto in materia di sicurezza ed igiene, prevenzione degli infortuni e pronto soccorso;
- dotare il personale addetto, a proprie cura e spese, di indumenti appositi e di eventuali dispositivi di protezione, atti a garantire la massima sicurezza ed igiene, in relazione alle specifiche attività svolte per la Concessione, in particolare per i lavori di installazione, rifornimento e manutenzione delle macchine;
- prevedere, durante le installazioni dei distributori, una segnaletica di sicurezza a beneficio e a protezione di terzi, mantenendo libere nella zona di lavoro le vie di esodo per eventuali emergenze, secondo la normativa vigente e secondo le indicazioni contenute nel DUVRI o specificamente fornite dai competenti Uffici Tecnici e Servizio di Prevenzione;
- mantenere in efficienza le macchine di distribuzione ed i relativi impianti di allaccio con specifici controlli tecnici, da eseguire con le modalità e la periodicità previste dalla normativa vigente e/o secondo le istruzioni del DEC e/o degli Uffici Tecnici;
- documentare, se richiesto dal DEC e/o dai competenti Uffici Tecnici, l'esecuzione delle attività e l'adozione delle cautele suindicate.

Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni agli impianti e/o ai locali e/o alle persone derivanti da inosservanza delle norme di sicurezza.

Per i rischi e gli adempimenti relativi alle interferenze fra le attività del Concessionario e quelle dell'Azienda Sanitaria o di altri soggetti che operano presso le sedi che ospitano i punti di distribuzione, si rimanda al **DUVRI (v. ALLEGATI)**, nel quale sono stimati i relativi oneri per la sicurezza, che può essere aggiornato nel corso della fase esecutiva del Contratto su richiesta di una delle parti.

Il DUVRI allegato è relativo a costi generici riscontrabili in gara aggregata. Nella fase di attivazione e di stipula la singola <Azienda sanitaria è tenuta a redigere il proprio DUVRI secondo la normativa vigente

La conformità alle norme di sicurezza e alle disposizioni contenute nel DUVRI può essere oggetto di verifiche degli Uffici Tecnici e/o del Servizio di Prevenzione, sia preliminarmente, ossia prima dell'installazione di ogni distributore o punto di distribuzione, che periodicamente nel corso del Contratto.

In linea generale i distributori non devono essere installati in prossimità di uscite di sicurezza, né posizionati in modo da ostruire o intralciare le possibili vie di esodo in caso di emergenze (a titolo esemplificativo: vani scala, pianerottoli, corridoi di passaggio, etc.).

A seguito delle verifiche e valutazioni di cui al presente articolo, l'Azienda Sanitaria può richiedere eventuali modifiche ritenute necessarie per adeguare la collocazione e/o l'allestimento e/o gli impianti di allaccio e/o le macchine alle prescrizioni delle norme di sicurezza e/o del DUVRI.

Il Concessionario ha l'obbligo di provvedere alle modifiche richieste, facendosi carico delle eventuali spese.

Nel caso siano accertate inadempienze insanabili alle norme in materia di sicurezza e/o al DUVRI, ovvero nel caso in cui il Concessionario non esegua le modifiche richieste a seguito delle verifiche, l'Azienda Sanitaria procede a risolvere il Contratto, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali del Concessionario.

ART. 20 - OBBLIGHI GENERALI PER L'AZIENDA SANITARIA

L'Azienda Sanitaria assume l'obbligo di:

- ➤ mettere a disposizione del Concessionario gli spazi indicati negli Allegati o individuati nel corso del Contratto, per la collocazione e l'installazione dei distributori;
- parantire al personale addetto del Concessionario il libero accesso alle sedi e agli spazi concessi per le attività previste dalla Concessione, in particolare per il rifornimento e la manutenzione dei distributori;
- ➤ far eseguire gli interventi tecnici di manutenzione e riparazione dei distributori esclusivamente dal personale addetto del Concessionario;
- ➤ adottare tutti gli accorgimenti tecnici suggeriti dal personale deputato del Concessionario per l'ottimale funzionamento dei distributori e del servizio di distribuzione.

ART. 21 OBBLIGHI GENERALI ED ONERI PER IL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si obbliga ad osservare le leggi e i regolamenti che disciplinano l'esercizio di attività previste dalla Concessione, nonché le disposizioni generali dell'Azienda Sanitaria che regolano le attività delle sedi e della comunità universitaria.

Il Concessionario deve possedere o acquisire tutto quanto legalmente ed amministrativamente necessario, in virtù di norme e regolamenti specifici, per la gestione del servizio di distribuzione automatica e lo svolgimento delle attività connesse: autorizzazioni sanitarie, abilitazioni, licenze, etc.

Sono a totale carico del Concessionario tutti gli oneri relativi al rilascio e all'eventuale rinnovo dei relativi provvedimenti autorizzativi e abilitativi o derivanti da adeguamenti normativi.

Il Concessionario deve inoltre essere dotato di **Manuale di autocontrollo, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP**, da produrre alla stipula del Contratto o alla data del verbale di consegna del servizio. Il manuale dovrà prevedere una Procedura operativa di verifica delle scadenze dei prodotti distribuiti.

L'Azienda Sanitaria, in qualsiasi momento nel periodo di durata del Contratto, può richiedere la documentazione relativa alle suddette autorizzazioni e/o abilitazioni e al Manuale HACCP.

La mancanza delle suddette autorizzazioni o abilitazioni amministrative e/o del Manuale HACCP e/o la mancata produzione della relativa documentazione comporta la revoca della Concessione.

Il Concessionario è altresì obbligato, almeno a:

- comunicare all'Azienda Sanitaria, all'inizio della Contratto, i riferimenti (numeri telefonici e indirizzi e-mail), utilizzabili dal DEC per le attività di coordinamento e verifica;
- ➤ far osservare al proprio personale addetto le norme di legge e/o amministrative che disciplinano le attività della Concessione, nonché tutte le disposizioni contenute nel Capitolato e negli Allegati;
- dare piena attuazione alle disposizioni concordate dal DEC con il Referente della Ditta nell'ambito delle attività di coordinamento e verifica, per quanto non in contrasto con le norme di legge e/o le disposizioni del Capitolato;
- installare entro i termini indicati dal presente Capitolato i distributori automatici nelle aree messe a disposizione dall'Azienda;
- Fornire contestualmente all'installazione dei distributori automatici, per ogni apparecchiatura, la dichiarazione di conformità alla normativa CE e a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza, il Manuale di istruzioni per l'uso, nonché la documentazione che attesti l'avvenuto controllo dell'integrità dei prodotti inseriti, degli interventi di pulizia e di igienizzazione;
- Fornire entro il termine di 15 giorni stabilito per l'installazione dei distributori automatici un elenco dettagliato di tutte le apparecchiature distinte per sedi, tipologia di prodotti erogati e potenza assorbita;
- > comunicare preventivamente al DEC, eventuali modificazioni del parco macchine distributrici installate;
- mantenere i distributori automatici in costante conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza;
- > procedere al costante rifornimento dei distributori tenuto conto delle tempistiche precisate nel presente Capitolato in modo da mantenere in perfetta efficienza le apparecchiature;
- garantire il controllo delle materie prime utilizzate, la costante pulizia e l'igiene delle apparecchiature installate, nonché la conservazione dei prodotti utilizzati conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia;
- > provvedere a proprie spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei distributori automatici;
- > garantire la tempestiva assistenza in caso di malfunzionamento dei distributori automatici.

E' fatto divieto al Concessionario di:

- installare negli spazi concessi qualsiasi macchina o apparecchiatura estranea all'oggetto della concessione e/o alle attività previste dal Capitolato;
- > distribuire prodotti e generi diversi da quelli previsti per la Concessione e/o indicati nel Capitolato.
- ➤ Altri divieti comunque previsti nel presente capitolato

Eventuali infrazioni ai suddetti divieti, rilevate dal DEC, anche su segnalazione degli utenti del servizio, possono comportare la risoluzione del Contratto.

Per quanto riguarda gli oneri, sono a carico del Concessionario le seguenti spese:

- consumi di energia elettrica;
- > eventuali tasse o imposte dovute per lo svolgimento delle attività previste dalla Concessione;
- > eventuali spese e/o tasse per lo smaltimento dei rifiuti prodotti dall'uso e dalla manutenzione dei distributori.

ART. 22 - OSSERVANZA CCNL E NORME DI DISCIPLINA DEL LAVORO

Il Concessionario è tenuto a:

> ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le norme e le procedure in materia di

retribuzione, previdenza, contribuzione, assistenza e assicurazione sociale, nonché quelle in tema di igiene e sicurezza dei lavoratori, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;

- ➢ applicare nei confronti dei propri lavoratori dipendenti (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa), condizioni contrattuali e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL (Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro) delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali, per la zona nella quale sono svolte le prestazioni, sottoscritti dalle organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori maggiormente rappresentative. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati CCNL e fino alla loro sostituzione;
- osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente (o dei soci lavoratori, se trattasi di cooperativa).

Tali obblighi vincolano il Concessionario, anche nel caso in cui non sia aderente alle associazioni sindacali stipulanti i relativi CCNL, o receda da esse, e indipendentemente dalla natura della struttura o dimensione di impresa del Concessionario e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, ivi compresa la forma cooperativa.

L'Azienda Sanitaria è esplicitamente sollevata da ogni responsabilità nei confronti del personale adibito dal Concessionario allo svolgimento delle attività previste per la Concessione, per quanto attiene la retribuzione, i contributi assicurativi, assistenziali e previdenziali, le assicurazioni contro gli infortuni ed ogni altro adempimento inerente il rapporto di lavoro, secondo le leggi e i CCNL di categoria in vigore.

L'Azienda Sanitaria si riserva di verificare, in qualsiasi momento nel corso di durata del Contratto, la regolarità dell'assolvimento degli obblighi di cui al presente articolo.

A richiesta dell'Azienda Sanitaria, il Concessionario deve certificare l'applicazione del trattamento retributivo previsto dal CCNL delle imprese di settore e dagli accordi integrativi territoriali al personale addetto all'esecuzione delle attività in Concessione.

Le eventuali infrazioni configurabili come violazioni normative da parte del Concessionario sono denunciate dall'Azienda Sanitaria alle autorità competenti e comportano la risoluzione del Contratto.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ CIVILE E COPERTURA ASSICURATIVA

Il Concessionario:

- deve adottare ogni precauzione ed ogni mezzo per evitare danni ai locali in cui sono ubicati i distributori, al proprio personale addetto e agli utenti della distribuzione automatica;
- È tenuto al risarcimento degli eventuali danni arrecati, nell'ambito delle attività della Concessione, agli stessi soggetti e/o a terzi, mantenendo l'Azienda Sanitaria esente da qualsiasi responsabilità in merito;
- ➢ è responsabile dell'operato dei propri dipendenti in caso di eventuali infortuni e/o danni arrecati alle persone e alle cose, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

A garanzia dell'obbligo di risarcimento, all'atto della stipula del Contratto o, se precedente, alla data del verbale di consegna del servizio, il Concessionario deve produrre, in originale o in copia resa conforme, le seguenti polizze assicurative:

a) polizza per **responsabilità civile** (**RC**), stipulata con primaria compagnia di assicurazione, comprensiva della responsabilità civile terzi (**RCT**) e della responsabilità civile verso prestatori di lavoro (**RCO**), con esclusivo riferimento al Contratto e alle attività in Concessione, con massimali non inferiori, rispettivamente, ad € 2.000.000,00 per sinistro per la copertura RCO e ad € 5.000.000,00 per sinistro per la copertura RCT. La copertura assicurativa deve riguardare anche i casi di intossicazione derivante da cibi e bevande in distribuzione e comprendere eventi connessi a malori, vertigini, stati di incoscienza, che comportino invalidità o morte del fruitore del servizio;

b) polizza per **incendio - rischio locativo**, stipulata con primaria compagnia di assicurazione, a primo rischio assoluto, a copertura dei locali concessi e relativo contenuto; la polizza deve prevedere anche la garanzia ricorso terzi da incendio, con un valore massimale per evento non inferiore ad **€2.000.000,00**.

La copertura assicurativa può essere rappresentata dalla stipula di nuove polizze oppure da specifiche appendici a polizze preesistenti.

Le polizze non liberano il Concessionario dalle proprie responsabilità, avendo esse soltanto lo scopo di ulteriore garanzia.

La polizza di responsabilità civile (RCT e RCTO) dovrà prevedere la rinuncia esplicita dell'assicuratore nei confronti della Azienda Sanitaria a qualsiasi eccezione, in particolare al caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto all'art. 1901 del c.c., nonché al caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti a parziale deroga di quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893.

In particolare, ogni responsabilità civile e penale connessa con gli adempimenti previsti dal Disciplinare e dal Capitolato Tecnico è a carico del Concessionario, restando totalmente sollevata l'Azienda Sanitaria.

Parimenti, i massimali delle polizze non rappresentano i limiti del danno da risarcire, poiché il Concessionario risponde di qualsiasi danno nel suo valore complessivo.

Le polizze devono avere una durata non inferiore a quella del Contratto e coprire tutti i rischi connessi alla gestione del servizio di distribuzione automatica e allo svolgimento delle attività connesse, per qualsiasi causa

Nelle polizze deve essere stabilito che non sono possibili diminuzioni o storni delle somme assicurate, né disdetta del contratto assicurativo senza il consenso dell'Azienda Sanitaria.

Le polizze devono esplicitamente prevedere l'obbligo della Società Assicuratrice a:

- ➤ notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, l'eventuale mancato pagamento del premio, l'eventuale mancato rinnovo delle polizze e la loro eventuale disdetta per qualsiasi motivo;
- > notificare tempestivamente all'Azienda Sanitaria, a mezzo lettera raccomandata AR o PEC, tutte le eventuali circostanze che menomassero o possano menomare la validità dell'assicurazione;
- ➤ non apportare alle polizze alcuna variazione senza il preventivo consenso scritto dell'Azienda Sanitaria, salvo il diritto di recesso per sinistro ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione e fatti salvi i diritti derivanti alla Società Assicuratrice dall'applicazione dell'art. 1898 c.c..

L'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di vagliare le polizze o appendici di cui al presente articolo, chiedendone l'eventuale adeguamento.

La mancata consegna delle polizze o appendici da parte del Concessionario, o il mancato adeguamento delle stesse, se richiesto dall'Azienda Sanitaria, comporta la revoca della Concessione.

ART. 24 TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Il Concessionario si impegna a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai successivi regolamenti e provvedimenti in materia di riservatezza.

Il Concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Azienda Sanitaria di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso della Concessione.

Tali dati devono essere utilizzati dal Concessionario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Tecnico e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, il Concessionario deve:

> mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del Contratto;

- non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento del servizio, neanche dopo la scadenza del Contratto, salvo i casi in cui l'Azienda Sanitaria abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- ➤ adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa ed operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del Contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di risolvere il Contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

ART. 25 - MODIFICA DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 9 del presente Capitolato, la Concessione può essere modificata, nel periodo di efficacia del Contratto, senza necessità di una nuova procedura di aggiudicazione, nei casi ed entro i limiti espressamente previsti dall'art. 175 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

In particolare, il servizio di cui al presente appalto potrà essere variato in aumento, nell'arco della durata contrattuale, in base alle esigenze aziendali che si dovessero presentare per modifiche organizzative e sanitarie di siti/locali già esistenti ovvero nuove aperture di reparti e/o locali sanitari, sia presso i Presidi Ospedalieri sia presso i Presidi Distrettuali, sino ad un massimo del 50% del valore di aggiudicazione.

In tal caso, il canone annuo dovuto alle Aziende Sanitarie interessate sarà incrementato di un importo pari alla percentuale di aumento riconosciuta.

Restano in ogni caso fermi i principi, sanciti dallo stesso D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., inerenti il rischio operativo, che permane in capo al Concessionario.

ART. 26 RIVALUTAZIONE DEL CANONE E INDICIZZAZIONE ISTAT

Qualora ricorrano le condizioni indicate dall'art. 9 del presente Capitolato, il canone dovuto dal Concessionario potrà essere rivalutato a partire dal 2° (secondo) anno di Concessione ad un valore pari al tasso di inflazione effettivo sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La rivalutazione del canone sarà operata sulla base di un'istruttoria condotta dal RUP.

L'Azienda Sanitaria comunicherà la rivalutazione del canone a mezzo raccomandata AR o PEC o a mezzo fax con valore di ricevuta legale.

Qualora ricorra la casistica in menzione, il canone di concessione da corrispondere alle Aziende Sanitarie dovrà essere aumentato in maniera corrispondente all'adeguamento ISTAT riconosciuto.

L'adeguamento del canone dovuto alle Aziende Sanitarie si applicherà altresì qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 175 del Dlgs. 50/2016 e smi, come descritte all'art. 25 del presente Capitolato.